

ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 76

Oggetto: Ente Parco Regionale del Conero/Wind Tre Spa: Resistenza a ricorso avverso sentenza n.34/2017 TAR Marche R.G. n.328/2017 – I[^] motivi aggiunti

Data 28/12/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL DIRETTORE

Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità delle disposizioni recate dall'art. 169 del D.lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

Premesso che con delibera di Consiglio Direttivo n.123 del 24/07/2017 si stabiliva quindi di resistere al ricorso proposto davanti al TAR Marche dalla Wind Tre per l'esecuzione della sentenza n.34/2017;

che con Provvedimento del Commissario Straordinario n.9 del 12/12/2017 si stabiliva di resistere al ricorso promosso dalla Dita Wind, rappresentata dall'Avvocato Sartorio di Napoli, per l'annullamento della nota prot.3591/2017 dell'Ente Parco Reg.le del Conero, per l'ottemperanza della sentenza n.34/2017 R.G.n.328/2017 Tar Marche – I[^] motivi aggiunti;

che con lo stesso provvedimento num. 9/2017 si disponeva di affidare all'avv. Galvani Andrea di Ancona l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente Parco Regionale del Conero nel contenzioso con la Wind Tre Spa;

che sempre con il medesimo atto si impegnava, in via preventiva, la somma di €3.866,67 quale spesa per le competenze professionali del suddetto Avvocato con imputazione al capitolo 102.000.1 Bilancio di previsione 2017_2019 (imp. 2017/257) pari al 50% del compenso richiesto come da preventivo ns. prot. 4600/2017;

Considerato che l'Avvocato Galvani ha nel lungo periodo ottemperato all'incarico affidato e che il ricorso al TAR Marche della sentenza n.34/2017 R.G.n.328/2017 si è concluso con l'emissione della sentenza n.176/2019 in cui il Tribunale amministrativo regionale si è pronunciato a sfavore dell'Ente Parco con il pagamento delle spese di giudizio in favore dell'avvocato procuratore della Wind Tre;

Visto che in data 28/12/2019 ns. prot.3899 si è acquisita la proposta di parcella presentata dallo Studio legale Galvani con sede in Corso Mazzini n.156- Ancona C.F. e P.I. 01465760427, per complessivi €7.733,34(contributi ed IVA inclusi ed al lordo della ritenuta di acconto) quale parcella a conclusione dell'attività svolta e affidatagli, corrispondente al preventivo precedentemente acquisito ns.prot.4600/2017;

Visto che con il sopra citato provvedimento del commissario straordinario si impegnavano preventivamente €3.866,67, giusto imp.2017/190, e dato l'importo finale richiesto dall'Avvocato Galvani per la definizione della causa sopra citata, è necessario provvedere alla copertura del restante 50% della spesa complessiva pari a €3.877,36 con imputazione al capitolo 0111.13.028 bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019;

Tenuto conto che in fase di riaccertamento dei residui passivi anno 2017 l'impegno 2017/257 è divenuto imp.2018/106 per effetto del provvedimento del commissario straordinario n.34/2018;

che in fase di riaccertamento dei residui passivi anno 2018 l'impegno 2018/106 è divenuto imp.2019/98 per effetto del provvedimento del commissario straordinario n.29/2019;

Verificata la regolarità contributiva dello Studio legale Galvani – attestato di regolarità contributiva emesso il 30/09/2019 ns.prot.2971/2019;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato dall'art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 217 - questo Ente ha provveduto a richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per "Servizio legale per rappresentanza e difesa per ricorso promosso WIND Tre Spa sentenza TAR Marche n.34/2017 – 1° motivi aggiunti" il codice CIG che è il seguente Z572B61B40;

Visto il D.L.50/2017, convertito in Legge n. 96 del 21/06/2017, l'Ente Parco Regionale del Conero a partire dal 01 luglio 2017 è assoggettato alle disposizioni in materia di "Split Payment";

Visto che i professionisti già assoggettati a ritenuta d'acconto non sono più soggetti all'applicazione dello split payment, così come indicato all'art.12 del Testo coordinato del decreto legge 12 luglio 2018 n.87;

